



GRUPPO NAZIONALE AGENTI ALLIANZ SPA
Divisione ALLIANZ Subalpina

STATUTO

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 2 – SCOPI

Articolo 3 – ORGANI STATUTARI

Articolo 4 – ISCRIZIONE E DOVERI DEGLI ISCRITTI – QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 5 – L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 6 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 7 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Articolo 8 – LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 9 – AREE TERRITORIALI

Articolo 10 – LE ASSEMBLEE DI AREA

Articolo 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13– DURATA E DECADENZA DELLE CARICHE

Articolo 14 – BILANCIO ANNUALE

Articolo 15 – NORME GENERALI

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

- A. E' costituito in Napoli il 14 Maggio 2008 il GRUPPO AGENTI ALLIANZ Subalpina, in seguito denominato Gruppo Agenti, dagli Agenti di Assicurazione di ALLIANZ SPA - divisione ALLIANZ Subalpina - , in seguito denominata Compagnia;
- B. al Gruppo Agenti è attribuito il seguente codice fiscale: 92027120135;
- C. il Gruppo Agenti ha sede legale ed operativa presso i locali agenziali del Presidente pro-tempore in carica. Il Consiglio Nazionale potrà deliberarne il trasferimento;
- D. il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale del GRUPPO AGENTI ALLIANZ S.p.A.– Divisione ALLIANZ Subalpina svoltasi in Bentivoglio (BO) il 29 ottobre 2010, sostituisce i precedenti tutti con l'ultimo approvato durante il 3° Congresso Ordinario e la XIII Assemblea dei Soci del Fondo di Solidarietà tenutesi in Ostuni (BR) il 21, 22, 23 e 24 Maggio 2002, ed entra in vigore al momento della sua approvazione assembleare.

Articolo 2 – SCOPI

Il Gruppo Agenti è apolitico e non persegue fini di lucro. Gli scopi sono:

- A. primariamente il Gruppo Agenti promuove e tutela gli interessi morali, economici e professionali degli iscritti ed in particolare:
- B. vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti, degli accordi sia di carattere aziendale che nazionale, prendendo le iniziative più idonee;
- C. svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali degli iscritti nei confronti della Compagnia mandante;
- D. monitora costantemente ogni aspetto e settore del rapporto d'Agenzia intervenendo al fine di migliorare i servizi amministrativi, tecnici ed informatici nell'ottica di facilitare l'operato degli iscritti;
- E. dirime le controversie insorte fra gli iscritti e, quando ne fosse richiesto l'intervento, tra gli iscritti e la Compagnia;
- F. promuove la professionalità ed il ruolo sociale dell'iscritto;
- G. promuove la fornitura di beni e la prestazione di servizi ritenuti utili agli iscritti nell'ambito della loro sfera professionale;
- H. mantiene il collegamento con le organizzazioni nazionali ed internazionali di categoria prospettando tematiche d'interesse generale attraverso rappresentanze in seno alle stesse.
- I. si raccorda parimenti e stabilmente con i gruppi agenti del gruppo assicurativo-finanziario cui appartiene, anche con gli organismi federali dai medesimi istituiti; favorisce la partecipazione dei propri iscritti ad un sindacato di categoria;
- J. il Gruppo Agenti, per i fini perseguiti, attua le più opportune iniziative d'indirizzo, stimolo, controllo e denuncia con pubbliche autorità e mezzi di comunicazione in genere.
- K. promuove iniziative mutualistiche e di solidarietà tra gli iscritti.

Articolo 3 – ORGANI STATUTARI

Gli organi del Gruppo Agenti ALLIANZ Subalpina sono:

- A. l'Assemblea Generale;
- B. il Consiglio Nazionale;
- C. la Giunta Esecutiva;
- D. il Presidente ed il Vice Presidente Vicario;
- E. l'Assemblea di Area;
- F. i Rappresentanti d'Area;
- G. il Collegio dei Probiviri;
- H. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 – ISCRIZIONE E DOVERI DEGLI ISCRITTI - QUOTE ASSOCIATIVE

- A. Tutti gli Agenti ALLIANZ Spa – divisione ALLIANZ Subalpina -, su espressa richiesta possono aderire con parità di diritti e doveri al Gruppo Agenti. Qualora il mandato fosse conferito dalla Compagnia ad una Società, possono aderire al Gruppo Agenti i soci delegati assicurativi;
- B. all'atto dell'iscrizione al Gruppo Agenti, l'Agente sottoscrive su apposita scheda d'adesione la propria accettazione ed impegno all'osservanza delle Norme del presente Statuto, degli accordi e contratti collettivi stipulati dal Gruppo Agenti e di ogni delibera emanata dagli Organi Statutari, fatto salvo il dissenso scritto del singolo Collega iscritto.
- C. l'appartenenza al Gruppo Agenti comporta l'impegno morale alla partecipazione agli incontri indetti, al versamento dei contributi associativi e a mettere a disposizione degli Organi Statutari le informazioni, documenti ed in genere quanto possa essere utile al Gruppo Agenti; comporta altresì l'impegno a partecipare al Fondo di Solidarietà degli Agenti ALLIANZ Subalpina ed a tutti gli altri istituti che per statuto ne sia prevista l'adesione totalitaria degli iscritti;
- D. qualora il mandato agenziale sia conferito dalla Compagnia ad una società, ogni variazione riguardante i soci delegati assicurativi dovrà essere tempestivamente comunicata dal legale rappresentante al Presidente e al Segretario, unitamente alla scheda d'adesione sottoscritta dai nuovi soci;
- E. l'Assemblea Generale, su proposta del Presidente del Gruppo Agenti ratificata dal Consiglio Nazionale, può attribuire la qualifica di iscritto onorario ad Agenti che abbiano fatto parte del Gruppo Agenti acquisendo meriti di rilievo. Gli associati onorari possono partecipare alle Assemblee Generali e di Area, ma senza il diritto di voto;
- F. gli Agenti in quiescenza che alla cessazione dell'attività agenziale ne facciano richiesta scritta al Presidente del Gruppo Agenti, previa ratifica del Consiglio Nazionale possono mantenere la qualifica di iscritto (senza obbligo di corrispondere la relativa quota d'iscrizione) senza diritti di elettorato né di voto, salvo per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono svolgere a pieno titolo gli incarichi che fossero loro affidati dal Presidente del Gruppo Agenti;
- G. il contributo associativo ordinario ha validità per un intero anno solare; l'ammontare dello stesso e le modalità di versamento sono determinati dalla Giunta Esecutiva su ratifica del Consiglio Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno. Tale delibera avrà effetto vincolante per tutti gli iscritti dal 1° gennaio successivo alla sua adozione;
- H. qualora l'iscritto subentri nel mandato di agenzia di altro iscritto, il versamento della quota associativa ordinaria decorrerà dal 1° gennaio successivo all'iscrizione. Negli altri casi di nuova iscrizione, all'atto della stessa la quota sarà corrisposta per l'importo intero previsto per l'anno in corso se l'iscrizione avvenga in data antecedentemente al 1°

ottobre; qualora sia successiva a tale data l'iscrizione sarà effettuata e il versamento della relativa quota associativa ordinaria decorrerà dal 1° gennaio successivo.

- I. in occasione di ogni convocazione dell'Assemblea Generale, salvo quando sia convocata per referendum, il Consiglio Nazionale può stabilire una quota minima di contribuzione che dovrà essere corrisposta da ciascun iscritto indipendentemente dalla sua partecipazione all'Assemblea;
- J. il Consiglio Nazionale può deliberare, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, contributi straordinari indicandone specificatamente le motivazioni;
- K. i fondi del Gruppo Agenti non possono essere impiegati in investimenti a rischio o anche di sola incerta redditività; l'impiego è deliberato dalla Giunta Esecutiva su ratifica del Consiglio Nazionale;
- L. la qualifica di iscritto viene meno per:
 - 1. dimissioni comunicate per iscritto al Presidente del Gruppo Agenti;
 - 2. morosità nel versamento dei contributi associativi;
 - 3. cessazione del mandato di agenzia, salvo quanto previsto al precedente punto F del presente articolo 4;
 - 4. espulsione a causa d'indegnità morale e/o professionale, comportamenti assunti che contrastino palesemente con lo scopo primario del Gruppo Agenti indicato all'Art. 2 punto A, che possano recare discredito o avere effetti disgregatori per l'unità, solidarietà ed immagine degli iscritti al Gruppo Agenti e degli Agenti di Assicurazione in genere.
L'espulsione è deliberata, anche su segnalazione del Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Nazionale che dovrà notificarla immediatamente all'interessato;
- M. tutti i suddetti impegni e le regolamentazioni previste in quest' articolo 4 s'intendono automaticamente accettati ed assunti da coloro che alla data di approvazione del presente Statuto risultano già iscritti al Gruppo Agenti, per effetto e dal momento della sua approvazione.
- N. Tutti gli iscritti che prestano la loro opera per il GNA hanno diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute, da inviarsi in copia al Segretario del GNA allegate allo specifico modulo predisposto dallo stesso.

Articolo 5 – L'ASSEMBLEA GENERALE

- A. L'Assemblea Generale è composta e costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Agenti in regola con il versamento della quota associativa. Può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata per presenza (con avviso telematico o a mezzo lettera raccomandata) o per referendum;
- B. ogni iscritto ha facoltà di parola e diritto ad un voto, che può essere delegato con atto scritto. Ogni iscritto può essere portatore di un massimo di due deleghe. La delega non è trasferibile e non sono ammesse correzioni;
- C. ASSEMBLEA GENERALE – Sessione ordinaria. A valenza elettiva, è convocata dal Presidente del Gruppo Agenti su delibera del Consiglio Nazionale almeno ogni tre anni da ogni assemblea che abbia deliberato sul rinnovo delle cariche, con preavviso di almeno 30 giorni. E' validamente costituita con la presenza di persona o per delega almeno di un terzo degli iscritti.
Durante il mandato, qualora se ne ravvisi la necessità od opportunità, il Presidente del Gruppo Agenti sempre su delibera del Consiglio Nazionale può convocare con preavviso di almeno 30 giorni l'Assemblea Generale a carattere non elettivo.

- D. ASSEMBLEA GENERALE – Sessione straordinaria. Viene convocata con preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, entro 60 giorni dalle richieste previste dai seguenti punti:
1. dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale;
 2. su richiesta motivata firmata da almeno un quinto degli iscritti al Gruppo Agenti in regola con il versamento della quota associativa.

E' validamente costituita con la presenza di persona o per delega almeno di un terzo degli iscritti.

- E. ASSEMBLEA GENERALE – Convocazione per referendum.
Viene indetta dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale ed è convocata mediante avviso telematico o a mezzo lettera raccomandata a tutti gli iscritti; è valida se entro 30 giorni dalla data di comunicazione siano pervenute almeno il 50% delle schede di risposta.

L'assemblea convocata per referendum non può deliberare sul rinnovo di cariche del Gruppo Agenti.

- F. L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

1. come primo atto, elegge un proprio Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori;
2. discute l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Nazionale e diramato a tutti gli iscritti;
3. delibera sulla relazione del Presidente;
4. delibera l'indirizzo politico, operativo e programmatico del Gruppo Agenti;
5. delibera sul bilancio del Gruppo;
6. elegge gli 11 membri il Consiglio Nazionale;
7. elegge il Collegio dei Probiviri;
8. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
9. può apportare modifiche allo Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, di persona o per delega;
10. delibera lo scioglimento del Gruppo con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti, di persona o per delega, nominando i liquidatori e definendone le modalità.

Almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea Generale in sessione ordinaria elettiva, verranno eletti i Rappresentanti d'Area a maggioranza dagli iscritti presenti nelle rispettive aree di appartenenza. Ogni iscritto può essere portatore di una delega e l'assemblea di area si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli appartenenti all'area stessa.

Articolo 6 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

- A. Il Consiglio Nazionale è composto da N. 20 membri di cui N. 11 eletti dall'Assemblea Generale e N. 9 Rappresentanti d'Area.
- B. I membri del Consiglio Nazionale non possono farsi rappresentare da alcuno;
- C. al Consiglio Nazionale possono partecipare altri iscritti o terzi su espresso invito del Consiglio stesso per tematiche specificatamente definite;

- D. è convocato dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva con avviso telematico ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'Ordine del Giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva, ovvero su richiesta motivata e sottoscritta di almeno un terzo dei componenti;
- E. è presieduto dal Presidente del Gruppo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal più anziano componente la Giunta Esecutiva;
- F. è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri;
- G. ogni componente il Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto;
- H. convoca l'Assemblea Generale, attuandone le delibere e sviluppandone gli indirizzi politici; stipula contratti, accordi e quant'altro di carattere collettivo ritenuto di interesse generale per gli iscritti;
- I. approva il bilancio contabile e gestione economica dei fondi del Gruppo, salvo ratifica dell'Assemblea Generale;
- J. determina l'entità e modalità di versamento dei contributi associativi e i compensi da attribuire per particolari compiti o attività svolte.
- K. istituisce i Gruppi di Lavoro necessari all'operatività del Gruppo e ne nomina i componenti che possono essere anche consulenti esterni al Gruppo Agenti;
- L. delibera su richieste d'iscrizione al Gruppo Agenti;
- M. può nominare propri rappresentanti presso organi esterni;
- N. in occasione di ogni convocazione dell'Assemblea Generale, salvo quando venga convocata per referendum, il Consiglio Nazionale può stabilire una quota minima di contribuzione che dovrà essere corrisposta da ciascun iscritto indipendentemente dalla sua partecipazione all'Assemblea;
- O. il Consiglio Nazionale può deliberare, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, sulla corresponsione da parte degli iscritti di contributi straordinari indicandone specificatamente le motivazioni;
- P. il Consiglio Nazionale ratifica quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva in merito alla gestione dei fondi del Gruppo Agenti i quali non possono essere impiegati in investimenti a rischio o anche di sola incerta redditività.
- Q. Elegge il Presidente del Gruppo Agenti e N. 3 membri la Giunta Esecutiva tra gli 11 componenti il Consiglio Nazionale eletti dall'Assemblea Generale;

Articolo 7 – IL PRESIDENTE e IL VICEPRESIDENTE

ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

- A. assegna ai membri della Giunta Esecutiva e/o del Consiglio Nazionale la responsabilità dei Gruppi di Lavoro;
- B. nomina e si avvale del Segretario/Tesoriere per coordinare i compiti organizzativi ed esecutivi, per la tenuta del registro degli iscritti, registri contabili e dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- C. convoca autonomamente la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale fissandone l'ordine del giorno;
- D. presiede gli incontri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- E. è membro di diritto di tutti i Gruppi di Lavoro;
- F. mantiene i collegamenti con le organizzazioni di categoria.
- G. Nomina tra gli 11 eletti il Consiglio Nazionale il Vicepresidente del Gruppo Agenti;
- H. I rappresentanti di Area e i Gruppi di Lavoro rispondono direttamente al Presidente.

Articolo 8– LA GIUNTA ESECUTIVA

- A. E' composta dal Presidente, Vice Presidente e da altri 3 componenti eletti dal Consiglio Nazionale;
- B. non possono farne parte i Rappresentanti di Area, i componenti il Collegio dei Probiviri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- C. la Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; è presieduta dal Presidente del Gruppo Agenti o, in sua mancanza, dal Vice Presidente oppure dal membro più anziano di età;
- D. alla Giunta Esecutiva è attribuita dal Presidente del Gruppo Agenti la responsabilità dei Gruppi di Lavoro necessari all'operatività del Gruppo;
- E. ogni membro ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare da alcuno;
- F. alla Giunta Esecutiva spetta ed è demandata la conduzione politica ed amministrativa del Gruppo Agenti, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale, perseguendo nella propria azione gli scopi evidenziati all'articolo 2 del presente Statuto;
- G. tratta le convenzioni assicurative e previdenziali applicabili a tutti gli iscritti; segue particolarmente la garanzia inerente la Responsabilità Civile derivante dal rischio professionale e generale e la previdenza integrativa;
- H. può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale in caso d'urgenza salvo ratifica dello stesso entro 60 giorni.

Articolo 9 – AREE TERRITORIALI

- A. La rete agenziale viene territorialmente suddivisa e raggruppata per regioni in 9 aree e precisamente:
 - 1. AREA 1: Lombardia
 - 2. AREA 2: Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
 - 3. AREA 3: Trentino Alto Adige
 - 4. AREA 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia
 - 5. AREA 5: Emilia Romagna e Marche
 - 6. AREA 6: Toscana e Umbria
 - 7. AREA 7: Lazio e Sardegna
 - 8. AREA 8: Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Molise
 - 9. AREA 9: Calabria e Sicilia

Articolo 10 – LE ASSEMBLEE DI AREA

- A. L'assemblea d'area è costituita da tutti gli iscritti con i requisiti previsti dall'articolo 5 punto A, aventi l'Agenzia ubicata nelle regioni che compongono le rispettive aree, come indicato all'articolo 9;
- B. ogni iscritto può farsi rappresentare, con atto firmato e scritto su carta intestata della propria Agenzia, solamente da altro iscritto della medesima area, il quale non può essere portatore di più di una delega;
- C. la convocazione avviene, almeno 3 volte all'anno, a mezzo lettera, fax o avviso telematico da inviarsi a tutti i rispettivi iscritti, al Presidente e al Segretario del Gruppo Agenti, con preavviso di almeno 10 giorni ed indicazione della data, località e dell'ordine del giorno;

- D. l'assemblea di area è presieduta dal Rappresentante di Area (o dal Collega iscritto più anziano di mandato dell'area presente) al quale spetta raccogliere le istanze dei Colleghi di Area e rappresentarle al Presidente e al Consiglio Nazionale. Informa altresì i Colleghi di Area sull'attività del Gruppo Agenti, organizzando all'occorrenza anche incontri a carattere locale.
- E. l'assemblea di area è validamente costituita con la presenza di un numero di iscritti che rappresenti almeno un terzo degli Agenti dell'area;
- F. il Rappresentante di Area redige il verbale della riunione che invierà, unitamente all'elenco dei presenti, al Presidente e al Segretario del Gruppo Agenti;
- G. l'assemblea di area:
 - 1. delibera a maggioranza degli iscritti presenti sulla sfiducia al Rappresentante di Area, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti dell'area;
 - 2. delibera su ogni problema di carattere locale;
 - 3. determina la linea politica dell'area da rappresentare all'Assemblea nazionale, al Consiglio Nazionale o al Presidente del Gruppo Agenti;
 - 4. è convocata dal Rappresentante di Area, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà degli iscritti dell'Area con diritto di voto, indirizzata al Rappresentante di Area o al Presidente del Gruppo Agenti; l'Assemblea di Area può essere convocata anche direttamente dal Presidente del Gruppo Agenti.

Articolo 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- A. E' eletto dall'Assemblea Generale in numero di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio Nazionale.
- B. I membri del Collegio dei Probiviri non possono farsi rappresentare da alcuno.
- C. Elegge tra i 3 membri effettivi il proprio Presidente e vice Presidente.
- D. E' compito del Collegio dirimere le controversie che potessero insorgere tra gli iscritti, fra essi e il GNA o suoi organi nonché fra stessi organi, controlla sulla correttezza etica, morale e professionale degli iscritti, nonché su interpretazioni del presente Statuto e accordi o contratti sottoscritti dal GNA.
- E. Agisce su propria iniziativa, su segnalazione formale degli iscritti, di un organo del Gruppo Agenti o per investitura delle parti.
- F. I provvedimenti adottabili dal Collegio, a maggioranza dei suoi membri e previa contestazione formale degli addebiti ed audizione dell'iscritto sono:
 - 1. il richiamo scritto;
 - 2. la deplorazione,
 - 3. la sospensione da due a dodici mesi;
 - 4. l'espulsione.
- G. In caso di sospensione l'iscritto rimane titolare dei diritti derivantegli dall'adesione a convenzioni o accordi conclusi dal Gruppo Agenti, ma decade da eventuali cariche eventualmente ricoperte e non potrà richiedere la restituzione del corrispondente rateo di quota d'adesione al Gruppo.
- H. I membri supplenti subentrano a quelli effettivi, nell'ordine risultante dai voti loro attribuiti dall'Assemblea Generale, in caso di definitiva cessazione di essi dall'incarico per qualsiasi causa o quando il Collegio debba decidere su interessi o responsabilità di uno dei componenti effettivi. Qualora non siano più disponibili membri supplenti, il Collegio viene reintegrato dal Collega iscritto più anziano di età.

Articolo 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- A. E' eletto dall'Assemblea Generale in numero di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio Nazionale.
- B. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono farsi rappresentare da alcuno.
- C. elegge tra i 3 membri effettivi il proprio Presidente e vice Presidente.
- D. è compito del Collegio verificare la regolarità delle scritture contabili, esaminare e ratificare il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Segretario/tesoriere, prima di sottoporlo all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale;
- E. è altresì compito del Collegio verificare la regolarità delle scritture contabili, esaminare e ratificare il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Presidente del Fondo di Solidarietà, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale di tale istituzione;
- F. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica che le allocazioni finanziarie dei fondi, sia del GNA che del Fondo di Solidarietà, rispondano a criteri di prudenza e convenienza con espressa esclusione ad impieghi di capitali di rischio.
- G. I membri supplenti subentrano a quelli effettivi, nell'ordine risultante dai voti loro attribuiti dall'Assemblea Generale, in caso di definitiva cessazione di essi dall'incarico per qualsiasi causa o quando il Collegio debba decidere su interessi o responsabilità di uno dei componenti effettivi. Qualora non siano più disponibili membri supplenti, il Collegio viene reintegrato dal Collega iscritto individuato e proposto dal Consiglio Nazionale.

Articolo 13 – DURATA E DECADENZA DELLE CARICHE

- A. Tutte le cariche elettive e non elettive hanno durata triennale e coloro che le rivestono sono rieleggibili;
- B. Nel caso un componente elettivo cessi dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, è sostituito dal primo dei non eletti per la durata residua; in caso di parità di voti è eletto l'iscritto con maggior anzianità di mandato, salvo, riguardo la Giunta Esecutiva, quanto previsto agli Artt. 6-7.

Articolo 14 – BILANCIO ANNUALE

- A. Alla chiusura di ogni esercizio annuale, che coincide con l'anno solare, ed entro il 15 aprile, il Segretario/Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio dell'esercizio trascorso. Questo bilancio, previa ratifica del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale, alla loro prima convocazione.

Articolo 15 – NORME GENERALI

- A. Le votazioni per cariche elettive degli organi statuari di cui all'Art.3 del presente Statuto devono avvenire a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono di norma per alzata di mano, oppure per appello nominale quando:
 - 1. la votazione per alzata di mano non risulti probante;
 - 2. ne abbia fatta espressa richiesta il presentatore di una mozione o dell'ordine del giorno;
 - 3. lo ritenga opportuno il Presidente dell'organo chiamato a deliberare.
- B. In tutte le votazioni:
 - 1. ove non indicato diversamente dallo Statuto, è richiesta la maggioranza semplice dei votanti;

2. in caso di parità prevale il voto del Presidente l'organo deliberante;
 3. i votanti hanno facoltà di ottenere una sola volta, dall'organo deliberante, una nuova scheda in restituzione della precedentemente ottenuta, la quale sarà immediatamente annullata;
 4. qualora l'oggetto della votazione investa la responsabilità di un iscritto, questi non avrà diritto di voto.
- C. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono nulle le schede:
1. a favore di iscritti non candidati;
 2. nelle quali siano espresse più preferenze di quante ne siano consentite;
 3. in cui l'elettore si sia fatto riconoscere.
- D. Negli incontri del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non è ammessa delega;
- E. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge.

oOo
